CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE

DECISIONI

Decisione che modifica le istruzioni al cancelliere

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Viste le istruzioni al cancelliere adottate a Lussemburgo il 23 giugno 1960 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 72 del 18 novembre 1960, pp. 1417/60 e segg.) ,

Vista la decisione della Corte, in data 6 aprile 1962, relativa alla modifica delle istruzioni al cancelliere (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 34 del 5 maggio 1962, pagg. 1115/62 e segg.) ,

Visto il secondo comma degli articoli 18 degli Statuti della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica e 21 dello Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ,

Visto l'articolo 14 del regolamento di procedura ,

Su proposta del Presidente della Corte,

HA DECISO :

Articolo 1

L'articolo 3 è completato come segue :

§ 4. Quando nelle conclusioni dell'atto introduttivo viene direttamente invocata l'illegalità di un atto emanante da un'istituzione comunitaria che non è parte in causa, il cancelliere trasmette copia dell'atto introduttivo a detta istituzione, in conformità al secondo comma degli articoli 18 degli Statuti della Corte di Giustizia C.E.E. e C.E.E.A. e 21 dello Statuto della Corte di Giustizia C.E.C.A.

Il cancelliere non trasmette altre memorie a detta istituzione, a meno che questa non sia stata ammessa ad intervenire ai sensi dell'articolo 93, § 4, del regolamento di procedura.

Articolo 2

La presente decisione, redatta nelle quattro lingue ufficiali, verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ;* i quattro testi fanno fede.

Essa entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Deciso a Lussemburgo, il 13 luglio 1965.